

Scheda 30– Ambiente

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia UE) ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonchè dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie) sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le Autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che sia la Convenzione, che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto “piano di gestione”, il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato in sede europea, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata. In data 12/10/2010 è stata inviata alla Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche comunitarie, con la quale si dava contezza del successo delle misure adottate dalla Regione Puglia sino a quella data, per il ripopolamento botanico e faunistico dei siti suddetti .

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l’istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un’insieme di Zone Speciali di protezione (Z.S.P), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di Z.S.P sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C). L’attribuzione della denominazione di S.I.C a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di Z.S.P: infatti gli Stati membri, sulla base dell’elenco di S.I.C redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di Z.S.P alle zone in questione. La Direttiva stabilisce ancora che i “Siti di Importanza Comunitaria”, al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già, anticipatamente, della protezione accordata alle Z.S.P: ciò implica che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell’habitat e delle specie, sottponendo ad una speciale “valutazione dell’incidenza” quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltra, dall’interpretazione del combinato disposto di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell’elenco dei S.I.C come approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni Direttiva – e, pertanto, anche la suddetta Direttiva 92/43/CEE che ha previsto l’istituzione dei S.I.C - obbliga gli Stati membri, ancor prima dell’adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto - relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato “Is Arenas” e localizzato nel comune di Narbola (Oristano) - sia stato realizzato in uno dei S.I.C ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l’equilibrio geologico di detto territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l’inoservanza della Dir. 92/43/CEE sopra citata - da parte delle Autorità italiane laddove hanno autorizzato l’esecuzione del progetto in questione - risale ad un periodo antecedente al 19 luglio 2006, (data di iscrizione dell’area nell’elenco dei S.I.C redatto dalla Commissione) ed è stata perpetrata anche successivamente, dal momento che nessuna variazione è stata, in seguito, apportata al progetto ai fini di renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell’habitat e della specie.

Stato della Procedura

Il 12/11/2008 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/1074	Mancata attuazione della Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per laggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/4/2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L’applicazione dei suddetti principi implica, fra l’altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell’affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (Stati ospitanti), a condizioni di parità con quelle interne. L’impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un’organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un’individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità a prescindere dagli esiti di una previa procedura di concorso – i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un’ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l’affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall’Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l’Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest’ultimo risulti “in house” all’Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest’ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui anche per il diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31) sarebbe giustificata l’attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, in difetto di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell’attuale Convenzione, potrebbe addossare all’Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questi ultimi sono relativi al riconoscimento delle “libertà”, rispettivamente, di “stabilimento” delle imprese e di “circolazione dei servizi” in tutta l’area della UE. Al riguardo, la Commissione fa riferimento all’affidamento alla società IREN s.p.a, da parte dei Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, del servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tale servizio sarebbe stato affidato alla stessa IREN in base ad una chiamata diretta e non in qualità di vincitrice di una previa procedura di “pubblica gara”. In proposito, la Commissione ritiene che le Amministrazioni interessate avrebbero dovuto scegliere l’affidatario del servizio in base alla predetta procedura di gara, sia nell’ipotesi in cui lo schema di affidamento, nel caso di specie, fosse da ricondursi al modello dell’”appalto” di servizi pubblici, sia nell’evenienza in cui lo stesso risultasse, piuttosto, qualificabile in termini di “concessione” degli stessi servizi. Infatti - sia in caso di appalto, ove il gestore del servizio viene remunerato attraverso la corresponsione di un compenso fisso in denaro da parte della Pubblica Amministrazione, sia in caso di concessione, ove il gestore trae il suo profitto essenzialmente dalla gestione del servizio stesso nei confronti dei terzi - la procedura di “pubblica evidenza”, in relazione all’assegnazione delle commesse pubbliche, è quella che maggiormente garantisce la “libera concorrenza” fra le imprese di tutti gli Stati membri. Infatti quello della “pubblica gara” è l’unico procedimento che pone in condizione tutti gli operatori interessati, non solo nazionali ma anche transfrontalieri, di accedere alla competizione per l’assegnazione delle commesse pubbliche. Essa quindi consente pienamente, anche alle imprese straniere, di partecipare alla vita economica degli Stati membri diversi da quelli di provenienza e, quindi, di entrare in concorrenza con le imprese “domestiche”, vuoi tramite installazione, nello Stato ospitante, di un’organizzazione stabile di mezzi e/o di persone (principio della libertà di stabilimento – art. 49 TFUE), vuoi, più semplicemente, rendendo prestazioni nel territorio dello stesso Stato senza ubicarvi uno stabilimento aziendale (principio della libera circolazione dei servizi – art. 56 TFUE). La Commissione precisa infine che la regola generale, la quale impone di attribuire la commessa pubblica mediante “pubblica gara”, discende direttamente dai predetti articoli del Trattato TFUE in ordine: 1) agli affidamenti di servizi pubblici realizzati nella forma degli “appalti” di valore economico inferiore alla soglia di cui all’art. 7 della Dir.va 2004/18/CE; 2) agli affidamenti che si rivestono della forma della “concessione”. Diversamente, circa gli affidamenti che si realizzano secondo la modalità dell’appalto pubblico di servizi, il cui valore sia “soprasoglia”, si sottolinea come i menzionati principi generali, sanciti nel TFUE, vengano ripresi e specificati dalla Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Qualora, come richiesto in sede europea, fosse annullato l’attuale affidamento a favore della società IRES, le Amministrazioni coinvolte affronterebbero ulteriori oneri di tipo legale (eventuale lite con l’attuale affidataria, reiterazione della procedura di affidamento), con aggravio del pubblico bilancio.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE****“Concessioni idroelettriche”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.****Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento”, sancito all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell’art. 12 di quest’ultimo la prescrizione che le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza – di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di “sicurezza”, “sanità pubblica” e “ordine pubblico” le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della “libertà di stabilimento”.

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/1074 – ex art. 258 del TFUE**

“”Mancata attuazione della Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Ai sensi dell’art. 72 della medesima Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 21 agosto 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, dal momento che tali misure di recepimento non sono state comunicate, che esse non siano state ancora adottate.

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/81/CE mediante il Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE****“Appalti di servizi informatici nella regione Molise”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.P.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale. La Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise S.r.L. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di “servizi informatici” da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta Dir. 2004/18/CE (in particolare ricade nella categoria 7 dell'allegato IIA di tale Direttiva). In ordine a tali contratti, la Direttiva in questione dispone che, ove assumano un valore superiore ad € 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non per chiamata diretta. La procedura concorsuale, infatti, risulta più idonea a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in “house” all'Amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione “in house”, in effetti, la P.A. non acquisisce un servizio rivolgendosi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di approntare una pubblica gara per non discriminare fra loro le imprese private interessate - ma ad una struttura interna a sè medesima. L'esistenza del rapporto “in house” si fonda, precisamente, su tre condizioni: 1) l'affidatario deve essere posseduto dalla Pubblica Amministrazione al 100%; 2) quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; 3) l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno prevalentemente nei confronti dell'Amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise S.r.L.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non dimostrerebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'Amministrazione controllasse ulteriori organi di governo della società, creati specificamente “ad hoc” ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

Stato della Procedura

Il 28/9/2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di annullamento del contratto stesso in quanto ritenuto illegittimo, l'Amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Ne deriverebbe un aggravio degli oneri di bilancio.